

PROT N. 293/17/U del 7 febbraio 2017

DECRETO 1/2017

DELL'AMMINISTRATORE UNICO

OGGETTO: ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC) E TRASPARENZA (RT) AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E DEL D.LGS. 33/2013 ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO – COMPITI, RESPONSABILITA' E POTERI

L'Amministratore Unico della Società Rea S.p.A.

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito per brevità anche "**Legge 190**"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Premesso che:

1. La Legge 190 prevede che in società in controllo pubblico e in società a partecipazione pubblica, sia nominato un Responsabile Prevenzione della Corruzione (RPC) (art. 1, co. 7).
2. Con le Determinazioni ANAC n.8 del 17/06/2015 e n.12 del 28/10/2015 l'Autorità ha confermato la centralità del ruolo del RPC dando le seguenti indicazioni circa le sue funzione, in particolare:
 - a. Che sia affidata "di norma" ad un dirigente interno della Società che:
 - ricopra un ruolo apicale, in posizione di stabilità;
 - sia privo di vincolo gerarchico diretto con l'organo di vertice;
 - sia soggetto all'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di inadempimento o omesso controllo delle misure anticorruzione;
 - sia privo di responsabilità gestionali che possano configurare un conflitto di interesse quali, a titolo esemplificativo, Acquisti, Attività Immobiliari, Amministrazione e Finanza, Risorse Umane e Organizzazione;

- b. che l'atto di nomina preveda che lo svolgimento delle funzioni di RPC sia svolto in condizioni di indipendenza e di garanzia anche rispetto all'Organo di indirizzo della Società che lo ha individuato;
 - c. che nell'atto di nomina siano chiaramente definiti i poteri del RPC nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni della Società, nonché nella sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione al fine di dare concreta attuazione agli «obblighi di informazione nei confronti del RPC che ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (di seguito per brevità anche "PPC") e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate;
 - d. che il RPC sia dotato di una struttura organizzativa di supporto conoscitivo ed operativo adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici al compito da svolgere;
 - e. che si preveda, in capo al RPC, una responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo in caso di commissione di reati che il RPC possa dimostrare di avere proposto un PPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.
3. in data 28 gennaio 2016 il Consiglio di amministrazione di REA S.p.A. (di seguito per brevità anche "REA") ha nominato il dott. Stefano Tamberi, quale responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (**RPCT**), facendo coincidere i due ruoli in capo ad un unico soggetto, così come consentito dalla normativa vigente.
4. In data 14 marzo 2016, nell'ottica di un comportamento dettato da principi di trasparenza e correttezza REA comunicava all'ANAC - per tramite dell'avv. Erika Mazzitelli - di aver provveduto a nominare un soggetto esterno, il dott. Stefano Tamberi, già revisore unico della Società quale Responsabile della Corruzione e Trasparenza motivando con alcune evidenze la suddetta nomina.
5. ANAC, con protocollo in uscita n. 0186986 del 19/12/2016, deliberata dall'«Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione e accreditamento dei responsabili della prevenzione della corruzione» nell'adunanza del 30 novembre u.s., specificava:
- a) Che la scelta di nominare il dott. Tamberi Stefano, in quanto soggetto esterno, viola due volte il dettato normativo disattendendo quanto esplicitato dall'Autorità nella determinazione n. 8/2015. In particolar

modo, l'Autorità ricorda i due punti fermi riportati nella legge: A) il primo, è il divieto di individuare pale RPCT un soggetto esterno, riscontrabile sia al com. 7, con la locuzione "di ruolo", sia al successivo com. 8 che stabilisce «l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione»; B) il secondo, riguarda l'invarianza di bilancio, secondo la quale l'incarico deve essere svolto in aggiunta alle ordinarie funzioni e senza una retribuzione specifica, e l'attività di prevenzione della corruzione verrà valutata nel sistema premiale previsto dalla contrattazione di riferimento.


- b) Che il dott. Tamberi Stefano in quanto soggetto esterno, non può garantire l'efficacia delle attività di monitoraggio e controllo, di segnalazione di dipendenti da sottoporre a procedimento disciplinare e di verifica delle cause di inconfiribilità/incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013; né può risponde in caso di inadempimento o mancanza vigilanza in termini disciplinari e, nel caso di personale dirigenziale, in termini di responsabilità dirigenziale.
 - c) Che il RPTC, in mancanza di dirigenti, potrà essere individuato dall'organismo d'indirizzo tra uno dei due dipendenti in organico con la qualifica di quadro, prevedendo dei referenti della prevenzione della corruzione che possono bilanciare eventuali conflitti d'interesse e partecipare alla strategia di prevenzione della corruzione, ovvero in un dipendente con qualifica non funzionale, ed attuare, così come riportato all'art. 1, con. 7 della L.190/2012, *disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.*
 - d) Che la competenza per l'individuazione del soggetto a cui conferire l'incarico di RPTC, è riconosciuta esclusivamente all'organo di indirizzo politico che dovrà porre in essere, nella propria autonomia decisionale, tutte le necessarie azioni, anche di tipo organizzativo,
- 6.** In ottemperanza a quanto indicato dalla suddetta Autorità con Prot. N 292/17/E del 6 febbraio 2017 il dott. Tamberi Stefano ha presentato lettera di dimissioni dall'incarico di RPCT.

Tutto ciò premesso, si rende dunque necessario nominare un nuovo Responsabile Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPCT), facendo coincidere i due ruoli (RPC ed RT) in capo ad un unico soggetto.

Tale soggetto non potrà essere individuato nei dipendenti con la qualifica di quadro e questo in quanto di essi l'una, (RAM), è la Responsabile dell'area Amministrazione Finanza e Controllo e pertanto tra le altre sue attività: gestisce tutti gli aspetti economico amministrativi dell'Azienda, cura i rapporti con le banche, predispone convenzioni e contratti, gestisce le pratiche relative ad agevolazioni e finanziamenti, collabora con RATS alla realizzazione di progetti per le nuove commesse; mentre l'altro, (RATS), è il Responsabile dell'Area Tecnica e Servizi e pertanto ha tra le sue attività la gestione diretta in aree tecniche e legate ai servizi.

Le attività gestite svolte dai due quadri in aree a rischio corruzione, unitamente al ridotto numero di dipendenti dell'Azienda impongono l'individuazione dell'RPCT in un soggetto diverso anche in forza del dettato delle determinazioni ANAC 12/15 e 8/15, della Circolare 1/13 del Dipartimento Funzione Pubblica.

Il soggetto prescelto è pertanto il sig. Enrico Ferri, nato [REDACTED] residente [REDACTED] dipendente della Società dotato delle caratteristiche indicate ai punti che precedono e delle qualifiche professionali e personali necessarie. Inoltre attualmente il sig. Ferri ricopre la funzione di Responsabile Sistema Gestione Integrato rispondendo direttamente all'Amministratore Unico di REA. L'Organigramma è stato modificato come segue per dotare il sig. Ferri di idonei poteri. In particolare si riscontra nell'Organigramma la seguente modifica funzionale:



REGOLAMENTO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Autorità e indipendenza RPCT

Il RPCT è soggetto indipendente ed autonomo, riferendo direttamente all'Amministratore Unico.

Il RPCT non ha alcuna autorità decisionale e/o responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo e/o monitoraggio, né è gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree.

2. Compiti e funzioni assegnati al RPCT

Il RPCT in qualità di RPC ha il compito di:

- elaborare/aggiornare la proposta di PPC da sottoporre all'approvazione dell'Amministratore Unico entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- definire il Piano di formazione previsto nel PPC, unitamente al Referente aziendale competente e all'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito OdV) per quanto di interesse, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato;
- verificare l'efficace attuazione del PPC, in base al Piano di audit definito annualmente dal RPC stesso;

- riferire periodicamente all'Amministratore Unico;
- redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.;
- promuovere ed effettuare incontri periodici con l'OdV al fine di coordinare le rispettive attività (ad es. in materia di piani formativi, azioni di miglioramento sul sistema dei controlli, attività di verifica e monitoraggio, ecc.);
- promuovere ed effettuare incontri periodici (almeno annuali) con il Collegio Sindacale.

Le funzioni attribuite al RPC non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e

Il RPCT in qualità di RT ha il compito di:

- elaborare/aggiornare la proposta di Programma Trasparenza e Integrità (di seguito PTI) da sottoporre all'approvazione Amministratore Unico, entro i termini previsti dalla normativa vigente e che costituisce parte integrante del PPC;
- effettuare attività di controllo sull'adempimento, da parte della Società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- riferire periodicamente al Amministratore Unico, con cadenza almeno semestrale;
- segnalare, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al Amministratore Unico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV) o altro organismo con funzioni analoghe identificato dalla Società e al responsabile del personale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare, informando, se ritenuto necessario l'ANAC;
- controllare e garantire la regolare attuazione dell'accesso civico in base di quanto stabilito dalla normativa vigente.

3. Poteri di interlocuzione e di controllo

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del RPCT, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PPC/PTI, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Agli RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva

delle misure previste nel PPC/PTI.

A tal fine sono garantiti al RPCT i seguenti poteri:

- effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità all'Amministratore Unico;
- collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- interfacciarsi con all'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale, l'OdV e qualsiasi altro Referente aziendale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Il RPCT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Al RPCT, di norma, non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione.

Il RCP/RT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

4. Flussi informativi verso il RPCT e Reporting

L'obbligo di fornire informazioni al RPCT è uno strumento per agevolare l'attività di

vigilanza sull'efficacia del PPC e a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi di condotte non in linea con le disposizioni aziendali.

Pertanto, l'obbligo di dare informazione RPCT è rivolto alle funzioni aziendali che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione e riguarda:

- a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Piano, con particolare riferimento alle misure di prevenzione adottate;
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Il RPCT deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del PPC, in merito a eventi che potrebbero ingenerare rischi di corruzione.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere trasmesse eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati di corruzione o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel PPC;
- il Dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) deve farlo per iscritto e in forma non anonima attraverso i canali dedicati. In tale caso, il RPCT agisce in modo da garantire il segnalante contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In particolare, il RPCT riferisce in relazione all'incarico conferito, dettagliando l'attività svolta:

- semestralmente nei confronti dell'Amministratore Unico;
- continuativamente nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, anche al fine di coordinare le rispettive attività di controllo;
- su base annuale verso il Collegio Sindacale;
- se necessario, nei confronti del Magistrato della Corte dei Conti.

In particolare relaziona riguardo i seguenti argomenti:

- l'attività svolta e le eventuali criticità rilevate, ritenute significative ed emerse nello svolgimento delle attività di monitoraggio e verifiche periodiche;

- gli eventuali aggiornamenti delle misure per la Prevenzione adottate, resisi necessari a seguito di modifiche organizzative, normative e/o di nuove interpretazioni normativa implementate da parte dell'ANAC;
- le eventuali azioni di miglioramento proposte e/o intraprese;
- il piano delle attività programmate per l'anno successivo.

Il RPCT facilita, in ogni caso, l'integrazione tra le funzioni aziendali deputate ad attività di *Governance* e di controllo, favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

Il RPC/RT definisce, in accordo con l'OdV, appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPCT e l'OdV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del Modello nelle parti concernenti la prevenzione dei reati di corruzione e viceversa.

A titolo di esempio, sono previsti flussi informativi verso l'OdV nelle circostanze in cui il RPCT ritenga che l'evento critico, di cui sia venuto a conoscenza, sia potenzialmente rilevante ai fini dell'idoneità o efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, oltre che ai fini del PPC.

L'OdV potrà, infine, utilmente segnalare al RPC/RT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal PPC.

Il Responsabile entro il 15 dicembre di ogni anno, così come previsto dall'art. 1 co. 14 Legge 190/2012 e dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, pubblica sul sito Web della Società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta.

5. Supporto operativo e retribuzione di risultato

Il RPCT deve essere provvisto di risorse, mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine, l'Amministratore Unico provvede a dotare annualmente il RPCT di un fondo pari ad € 15.000,00 per ciascun anno, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che il RPCT dovrà sostenere per il corretto esercizio delle proprie funzioni.

Il RPCT può usufruire di n. 1 risorsa, da individuare all'interno e/o all'esterno dell'organizzazione, con la funzione di supportare il Responsabile stesso e l'OdV nell'attività di:

- analisi, aggiornamento e predisposizione del Modello 231 e del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- analisi e implementazione degli aggiornamenti della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- coordinamento per la verifica e monitoraggio del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- evoluzione e aggiornamento Modello 231;

Il RPCT potrà, inoltre, usufruire della struttura attualmente assegnata alla funzione di Segreteria Generale, per l'attività di segreteria RPCT e per il supporto nella gestione delle segnalazioni, oltre a richiedere il supporto delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Al RPCT non viene assegnato alcun compenso aggiuntivo, fatta comunque salva la possibilità di riconoscere un'eventuale retribuzione di risultato legata all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsione delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

6. Misure poste a tutela dell'operato del RPCT

Il RPCT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine, la Società adotta le seguenti misure ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- a) la nomina del RPCT ha una durata non inferiore a 3 anni e cessa al 31 dicembre del terzo anno;
- b) l'incarico è rinnovabile;
- c) Il RPC può essere revocato dall'Amministratore Unico solo per giusta causa;
- d) Il RPC cessa comunque dall'incarico al momento del subentro del Gestore Unico di ambito individuato ad opera di ATO Costa Toscana o di altro soggetto a ciò preposto ai sensi di legge.
- f) rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva;
- g) nei casi di cui alle precedenti lett. c) e d), così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro del RPCT, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.

7. Responsabilità del RPCT

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPCT, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL, oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

8. Modifiche del regolamento

Eventuali modifiche al presente Atto possono essere apportate unicamente a mezzo di decreti validamente adottati dall'Amministratore Unico, su proposta del RPCT o dell'Amministratore Unico stesso previo, in tal ultimo caso, parere positivo dell'OdV e del Collegio Sindacale.

* * *

In ragione di quanto sopra esposto,

DECRETA

1. di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. a tal fine di nominare, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012, numero 190 e dell'articolo 43, comma 1 del Decreto Legislativo 33/2013, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza il Responsabile della Società nella persona del sig. Enrico Ferri, come identificato in premesse, coadiuvato nell'espletamento delle funzioni attribuite a tale ruolo da un consulente esterno individuato con apposita procedura di selezione;
3. di approvare il regolamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel preambolo descritto;
4. di dare mandato affinché di tale decreto sia data pubblicazione sul sito istituzionale della Società come da normativa vigente;
5. di dare comunicazione di tale decreto attraverso i consueti canali di comunicazione aziendale a tutto il personale della Società, invitando quest'ultimo a garantire la necessaria collaborazione attiva al RPCT nello svolgimento dei propri compiti, facendo presente che la violazione di tale dovere sarà ritenuta particolarmente rilevante in sede di responsabilità disciplinare.
6. di comunicare la nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC secondo le procedure telematiche attualmente in vigore.

L'Amministratore Unico